

## RELAZIONE SOSTEGNO 2007/2009

### 1) FATTI

Il contributo anticipativo 2006 corrisposto da UNIRE €. 1.374.598,10 era composto da un contributo base (€. 599.912,75) soggetto a rivalutazione, e da un contributo per il raggiungimento dei fini istituzionali (€. 774.685,35). Il Bilancio Previsionale 2007 modulò la previsione di spesa al ribasso indicandola pari a €. 1.300.000,00.

In data 02/04/2007 la Cassa avanzò la richiesta di rimodulazione del contributo anticipativo, in base alle proprie effettive rigorose esigenze, nel rispetto delle modalità storicizzate (€. 1.660.000).

In data 26/06/2008 UNIRE corrispose quanto stanziato come contributo anticipativo riferito all'esercizio 2007 (€. 1.300.000).

In data 23/03/2009 UNIRE corrispose quanto stanziato per l'esercizio 2008 (€. 1.300.000).

In data 09/06/2010 UNIRE corrispose € 623.556,31 quale contributo anticipativo 2009.

Nel 2011 la Cassa si rivolse al tribunale di Roma limitandosi a fare rispettare l'esatta quantificazione del contributo anticipativo, non conoscendo la previsione di spesa 2009 a lei riferita. Il giudice accolse la richiesta della Cassa condannando il Mipaaf a corrispondere il contributo anticipativo calcolato secondo i criteri storicizzati (sentenza 14/04/2017).

Il 17/01/2012 la Cassa formulò richiesta di esposizione dei bilanci preventivi UNIRE 2009/2010. ASSI fornì una risposta non attinente rifacendosi ai rendiconti 2009/2010 non ancora approvati, materialmente non estensibili al pubblico.

Il 20/01/2014 la Cassa riformalizzò la richiesta dei bilanci previsionali considerata l'importanza che rivestono nella P.A. (FUNZIONE AUTORIZZATORIA E PROGRAMMATICA) rispetto ai rendiconti o bilanci consuntivi.

Il 03/06/2014, dopo oltre 2 anni dalla prima richiesta, furono rimessi in visione agli atti relativi ai bilanci previsionali 2009/10.

Il 11/06/2014 la Cassa notificò al Mipaaf: *"la documentazione sottoposta risulta mancante dei sottoconti relativi al capitolo di spesa 1.2.5"*.

Il 26/06/2015 la Cassa presentò al Mipaaf una richiesta di accesso agli atti per poter prendere visione della documentazione e/o valutazione che generarono la variazione in diminuzione, pari a €. 651.756,83, della previsione di spesa 2009 (€. 2.050.000) rispetto all'impegno di spesa assunto (€. 1.398.243,17) e iscritto nel rendiconto 2009.

Il 14/04/2017 il Tribunale di Roma condannò il Mipaaf a rispettare le modalità di calcolo del contributo anticipativo (2008/2010).

### 2) OSSERVAZIONI

Si evidenzia il mancato rispetto del criterio di calcolo espresso dalla Delibera UNIRE n. 35/1981 avvalorato dall'ex MAF, e fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Roma del 14/04/2017 oltre al Parere del Consiglio di Stato (1997): *"giammai inferiore"*.

La ricostruzione della suddivisione del capitolo 1.2.5, esposto nel bilancio di previsione 2009 approvato il 15/04/2009, evidenziò che lo stanziamento assegnato alla Cassa ammontava a €. 2.050.000 (capitolo 1.2.5.000). Previsione di spesa autorizzata da MEF e Mipaaf con l'approvazione del bilancio previsionale 2009.

Il sostegno triennale 2007/2009 previsto, ricavato in base a quanto esposto nei bilanci previsionali, risulta fosse pari a €. 4.650.000, di cui furono impegnati €. 3.998.243,47 e pagati €. 3.223.556,31.

La sentenza passata in giudicato obbligò il Mipaaf, quale ente subentrante, ad integrare i contributi anticipativi già corrisposti fino al complessivo €. 4.192.418,02.

La differenza tra le previsioni di spesa autorizzate 2007/2009 e quanto corrisposto, riveduto e corretto in base al dispositivo della sentenza, ammonta a €. 457.581,98 per cui la Cassa ne reclama il pagamento oltre al “delta” o residuo pari a €. 8.526,31. Diversamente opinando circa la modalità di calcolo sopraesposta è possibile basarsi sulle regole storicizzate (criteri fondanti della delibera 35/81), cioè nel rispetto delle effettive rigorose esigenze della Cassa da cui il sostegno triennale necessita di un’integrazione o “delta” pari a €. 466.108,29.

La richiesta avanzata il 26/6/2015, tendente ad ottenere la rendicontazione circa la motivazione della differenza in meno tra la previsione di spesa e l’impegno assunto, è motivata soprattutto dalla necessità di quantificare i risvolti negativi che a cascata hanno inciso sull’entità degli impegni di spesa degli anni successivi.

Fu preso a riferimento lo stanziamento del bilancio di previsione 2010 (€. 1.320.000) anche se l’ultimo stanziamento autorizzato dal MEF e dal Mipaaf era quello riportato sul bilancio previsionale 2009 (€. 2.050.000).

Milano, 30/06/2020 – G.M.